



# COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

*Provincia di Torino*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

### OGGETTO :

CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ED ALLA PRO-LOCO DI SAN GIORIO DI SUSÀ - ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **due**, del mese di **dicembre**, alle ore **10** e minuti **00**, nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BAR Danilo</b>	SINDACO	X	
<b>GIAI Luca</b>	ASSESSORE	X	
<b>FACCIUTO Erica</b>	ASSESSORE		X
<b>Totale</b>		2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **DOTT. Alberto CORSINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BAR Danilo**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ED ALLA PRO-LOCO DI SAN  
GIORIO DI SUSA - ANNO 2014.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 18 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed i documenti allegati;
- la propria precedente deliberazione n. 49 del 18.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2014 e sono stati individuati gli obiettivi e le risorse affidati ai Responsabili dei servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 9, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RILEVATO che:**

- alla Giunta comunale è demandato, fra gli altri, il compito di procedere alla gestione delle spese relative ai contributi ad Enti ed Associazioni, etc.;
- annualmente viene disposta l'erogazione di contributi ordinari a favore di Enti ed Associazioni;

VISTO il Regolamento per la erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica approvato - ai sensi dell'art. 22 legge 30.12.1991, n. 412 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell' 11.06.1992, esecutiva ai sensi di legge;

**DATO ATTO che:**

- i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ordinari - approvati con gli atti deliberativi suindicati - prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere benefici di natura ordinaria a condizione che:
  1. l'attività istituzionale di tali Enti ed Associazioni risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
  2. gli interessati inoltrino al Sindaco apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui al punto precedente e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguendi;

3. nella domanda siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone;

- l'erogazione materiale dei contributi viene effettuata alla presentazione di un apposito rendiconto che documenti l'attività svolta ed i risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;

VISTO l'art. 6, comma 9, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che sancisce il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

PRESO ATTO che la norma dianzi citata rappresenta una delle misure introdotte dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi del bilancio di ciascuna Amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica, cui gli enti pubblici sono impegnati da anni;

RICHIAMATA:

- la delibera n. 1075 del 2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che rileva che *“tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*;
- la delibera n. 122 del 2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito alla definizione ed individuazione delle fattispecie interessate dal richiamato divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, che ha ricostruito, sia dal punto di vista normativo che funzionale, la nozione di *“sponsorizzazione”* in relazione all'attività degli enti locali, precisando che *“il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica”* poiché *“ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,*

*rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”;*

- la delibera n. 46 del 2011 Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, avente ad oggetto *“Divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni, introdotto dall’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122”*, con la quale si stabilisce che:
  - a) è *“corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi”* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011);
  - b) il divieto di cui all’art. 6, comma 9, citato deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
  - c) la qualificazione in concreto della spesa per sponsorizzazioni rispetto alle singole fattispecie gestionali, ai fini dell’applicazione del divieto normativo, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali peraltro dovranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, il profilo teleologico cui si è fatto riferimento ed in particolare i presupposti che sono alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio;

VISTA l’istanza di richiesta di erogazione di contributo ordinario per l’anno 2014, presentata ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, dall’Associazione PRO-LOCO di San Giorio di Susa (prot. n. 2694 del 20.11.2013);

DATO ATTO che, per le motivazioni suesposte, la richiesta suindicata può essere accolta in quanto si tratta di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti istituzionali del Comune svolte nell’interesse della collettività, che risultano altresì coerenti con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., trattandosi di contribuzione connotata

dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

RILEVATO che:

- le attività svolte dalla predetta Associazione sono quelle proprie dell'ente e che rispettano i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché si tratta di servizi svolti per conto del Comune di San Giorio di Susa che, vista la ridotta dotazione organica, si troverebbe impossibilitato ad eseguire;
- la predetta Associazione si avvale dell'opera del volontariato locale, con un evidente risparmio per le finanze pubbliche;

RICONOSCIUTA l'importanza dell'attività socio-culturale svolta sul territorio dalla predetta Associazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno erogare un contributo ordinario di €. 1.500,00 all'Associazione PRO-LOCO di San Giorio di Susa;

DATO ATTO che la "*Biblioteca*" di San Giorio di Susa costituisce un organismo che svolge in maniera autonoma un'attività culturale che l'Ente intende sostenere ma che, diversamente operando, si troverebbe costretto a gestire in maniera diretta e sicuramente con un maggior onere gestionale ed un maggior impiego di risorse umane;

RITENUTO pertanto opportuno erogare un contributo di €. 1.100,00 alla Biblioteca di San Giorio di Susa, riconoscendo l'importanza dell'attività culturale a favore della comunità locale, a titolo di rimborso spese per acquisto di libri e per il corretto funzionamento della struttura;

DATO ATTO che tali contributi non rivestono carattere di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9, decreto-legge 31.03.2010, n. 78 convertito dalla legge 122/2010;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

RILEVATA la competenza generale residuale di questa Giunta comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto il presente atto non rientra né tra quelli la cui competenza è attribuita al Consiglio comunale

ex art. 42 d.lgs. 267/00, né tra quelli la cui competenza è attribuita ai dirigenti/responsabili di servizio ex art. 107 d.lgs. 267/00;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

1. DI ASSEGNARE agli enti sottoindicati i seguenti contributi ordinari per l'anno 2014:

- € 1.500,00 all'Associazione PRO-LOCO di San Giorio di Susa;
- € 1.100,00 alla "Biblioteca" di San Giorio di Susa;

2. DI IMPEGNARE, per l'anno 2014, i contributi ordinari sottoelencati con imputazione della spesa sul P.E.G. 2014 nel modo seguente:

- "Biblioteca" di San Giorio: €1.100,00 - intervento 1050105 - cap. 1788;
- Associazione PRO-LOCO di San Giorio: € 1.500,00 - intervento 1070105 - cap. 1790;

gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2014 che presentano la dovuta disponibilità;

3. DI EROGARE tali contributi nel seguente modo:

- a presentazione del rendiconto, da cui risulti un deficit di spesa da coprire con i contributi di cui trattasi per un importo massimo non superiore all'80% del disavanzo stesso, per l'Associazione PRO-LOCO;
- per il contributo dovuto alla "Biblioteca" di San Giorio di Susa, erogazione a titolo di rimborso spese per acquisto libri e per il corretto funzionamento della struttura che costituisce un organismo che svolge in maniera autonoma un'attività culturale che l'Ente intende sostenere ma che, diversamente operando, si troverebbe costretto a gestire in maniera diretta e sicuramente con un maggior onere gestionale ed un maggior impiego di risorse umane;

4. DI DARE ATTO che:

- si tratta di iniziative di soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività, che risultano altresì coerenti con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e

che presentano altresì rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio;

- la ritenuta di acconto in oggetto non è applicabile al contributo corrisposto agli altri organismi e/o Enti, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrando tale erogazione nella fattispecie di contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali di Organismi e/o Enti non commerciali;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza di provvedere all'erogazione del contributo concesso a favore delle Associazioni e dei soggetti sopraindicati.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BAR Danilo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Alberto CORSINI

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **25.02.2015** al **11.03.2015** n. reg. pubblicazione 53\_(art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267).
- è comunicata in elenco con lettera n. 3 in data 25.02.2015 ai Capigruppo consiliari (art. 125, D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267).

San Giorio di Susa, 25.02.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Alberto CORSINI

---

---

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Giorio di Susa, 25.02.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DOTT. Alberto CORSINI)

---

---

**ATTESTAZIONE DELL' ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva in data \_\_\_\_\_, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000.n. 267).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Giorio di Susa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Alberto CORSINI